

ATTO COSTITUTIVO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

“ISTITUTO DI STUDI AL MEDINA – ETS”

L'anno 2025 il mese di luglio il giorno 22, presso la sede sociale in Sassuolo (MO), Via Decorati al Valore n. 30, sono presenti i seguenti signori:

1. Il sig. Hicham Ouchim nato in Marocco il 03/10/1984, CF. CHMHM84R03Z330K, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
2. Il sig. Osama Qasim nato in Sassuolo il 03/02/1993, CF QSMSMO93B03I462V, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
3. Il sig. Aomar Asbayaa nato in Marocco il 25/05/1969, CF SBYMRA69E25Z330L domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
4. Il sig. Qasim Zahi nato in Giordania il 05/05/1963, CF QSMZHA63E05Z220B domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
5. Il sig. Abdelhamid Abouabid nato in Marocco il 15/08/1955, CF. BBDBLH55M15Z330Y domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
6. Il sig. Saouab Abdelkarim nato in Marocco il 13.09.1965 C.F. SBABLK65P13Z330S domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;
7. Il sig. Said Dghoughi nato in Marocco il 01.01.1982 C.F. DGHSDA82A01Z330J domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, nella forma di associazione non avente scopo di lucro, con la seguente denominazione:

“ISTITUTO DI STUDI AL MEDINA – ETS”

ART. 2 L'ETS ha sede legale in Via Decorati al Valore n. 30, Sassuolo (MO);

ART. 3 L'ETS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, come definite nello statuto

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione non ha fini di lucro e si propone di operare nel settore della formazione, della ricerca, della divulgazione e promozione della cultura in generale, delle attività ricreative, sportive e ludiche, il tutto come meglio specificato nell'articolo 2) dell'allegato statuto.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio

Direttivo è composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

1. Il sig. Hicham Ouchim nato in Marocco il 03/10/1984, CF. CHMHM84R03Z330K, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione in qualità di presidente dell'Associazione;

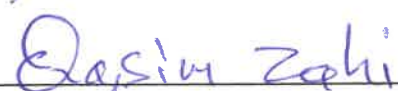
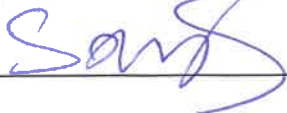
2. Il sig. Abdelhamid Abouabid nato in Marocco il 15/08/1955, CF. BBDBLH55M15Z330C domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione in qualità di Vice Presidente e Tesoriere;
3. Il sig. Osama Qasim nato in Sassuolo il 03/02/1993, CF QSMSMO93B03I462V, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'associazione in qualità di segretario;

A presidente viene eletto Hicham Ouchim nato in Marocco il 03/10/1984, CF. CHMHMHM84R03Z330K.

Art.7 le spese del presente atto, annessi e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione.

È parte integrale del presente atto lo statuto.

Letto, firmato e sottoscritto:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 23 LUG, 2025
al n° 1498 Serie 3
Composti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO ACCIARI
Giulia Vazzaretti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ISTITUTO DI STUDI AL MEDINA ETS”

Art. 1 – Denominazione – Sede

1. È costituita l'Associazione riconosciuta denominata **“ISTITUTO DI STUDI AL MEDINA – ETS”** in sigla **“ISM – ETS”** e di seguito, in breve, semplicemente **“Associazione”**. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente di Terzo Settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassuolo (MO) e la sua durata è illimitata.
4. È in facoltà del Consiglio Direttivo sia trasferire la sede legale all'interno del medesimo Comune, senza che ciò debba essere inteso quale modifica alla Statuto, sia istituire sedi operative, anche all'estero, nonché sopprimerle.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende operare nei settori della Formazione, della Ricerca e della Divulgazione e Promozione della Cultura in generale nonché delle attività ricreative e ludiche al fine di aggregare la comunità e attirare le nuove generazioni verso percorsi culturali e formativi. Opera altresì nell'ambito della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Mediterraneo e del Medio-Oriente, nonché della tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico, culturale ed etnoantropologico.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) formazione universitaria e post-universitaria;
 - c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone:

- a) corsi, convegni, lezioni, conferenze, laboratori, gruppi di discussioni per mantenere, sostenere e salvaguardare la cultura islamica;
- b) incontri di dialogo interreligioso e interculturale;
- c) campagne mediatiche e informative, flash mob ed iniziative editoriali finalizzati alla difesa dei diritti umani, civili, sociali e politici dei musulmani d'Italia, alla promozione della famiglia, alla lotta all'emarginazione sociale, nonché alla promozione della pace tra i popoli;
- d) progetti educativi per i finalizzati all'insegnamento della cultura islamica, europea e araba nonché allo sviluppo delle proprie capacità e talenti;
- e) incentivare la conoscenza della cultura, della letteratura e dell'arte islamica da parte del pubblico italiano mediante iniziative culturali, accademiche e sociali;
- f) promuovere lo studio delle culture altre attraverso lo studio della lingua, della moda e della cultura;
- g) promuovere la scoperta turistica e culturale dei paesi stranieri;
- h) promuovere la conoscenza della cultura islamica attraverso la pubblicazione di libri, la promozione di studi, viaggio all'esterno e di pratiche culturali anche sperimentali, volte alla promozione della persona e del suo sviluppo interiore;
- i) momenti aggregativi e ricreativi, come viaggi istruttivi, ritiri spirituali, iniziative ludiche e sportive.
- j) la realizzazione di corsi insegnamento;
- k) la realizzazione di corsi di doposcuola e di attività ludico e di promozione sportive;
- l) la realizzazione di corsi master;
- m) la realizzazione di corsi di alta specializzazione;
- n) la realizzazione di *summer school* caratterizzate da corsi di approfondimento su tematiche di alto interesse internazionale, con l'obiettivo di offrire un surplus di conoscenze a chi già opera nei settori diplomatico, economico, energetico e culturale e voglia aggiornarsi e specializzarsi;
- o) la promozione di scambi di attività internazionali.

3. L'Associazione intende, inoltre, formare cittadini, studenti, neo-laureati, specializzandi, ricercatori, professionisti e appassionati, offrendo loro dei training formativi articolati e intensivi, contando sulla docenza di esperti provenienti dalle maggiori università e aziende europee ed extraeuropee. Al fine di

perseguire gli anzidetti scopi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili dall'Organo amministrativo.

4. Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. È possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondari e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il “**Consiglio Direttivo**”) ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione può altresì compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

7. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro. Le persone giuridiche e gli altri soggetti giuridici che assumono qualità di associati sono rappresentate all'interno dell'Assemblea dei Soci dai rispettivi legali rappresentanti o da persone dagli stessi incaricate o delegate.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di recedere in qualsiasi momento;
- e) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed il Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali e l'Organo di controllo (se istituito) hanno la durata di cinque (5) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Ai componenti degli organi sociali possono sempre essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono dichiararlo e astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne nei casi in cui riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque (5) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - k) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - l) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - m) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- n) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vi-ce Presidenti;
- o) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- p) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- q) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- r) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- s) nominare, all'occorrenza e secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- u) assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordino sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.
8. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Organo di controllo (ove nominato)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Tecnico – Scientifico è composto da esperti nelle materie relative agli scopi statuari perseguiti dall'Associazione e svolge attività consultiva per conto del Presidente e del Consiglio Direttivo nella determinazione dei programmi dell'offerta didattica, formativa e di ricerca dell'Associazione.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico e i suoi membri, che durano in carica per un quinquennio.

Art. 21 – Il Comitato d'onore.

1. Il Comitato d'onore è composto da personaggi illustri della società civile e politica nazionale ed internazionale, nominati dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina anche il Presidente del Comitato d'Onore. Il Presidente e i membri del Comitato d'onore durano in carica un quinquennio.
2. Il Comitato d'onore svolge attività consultiva per conto del Presidente del Consiglio Direttivo, in ordine alla programmazione ed esecuzione delle relazioni istituzionali dell'Associazione stessa.

Art. 22 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove istituito) e degli eventuali altri Organi sociali (se istituiti);
 - e) il Registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 25 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
23 LUG. 2025
Registrato il
al n° 1198 Serie 3
Corrispetti € 200,00
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI
Giulio Mazzarelli

